

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 17;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 857 e 858, concernenti, rispettivamente, l’effettuazione di apposite attività di verifica in materia di utilizzo da parte di società, enti, organismi e fondazioni, di contributi di entità significativa a carico dello Stato e l’estensione alle predette società, enti, organismi e fondazioni delle misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 1, commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO, in particolare, che il citato comma 857 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 demanda l’individuazione dei contributi di entità significativa, ai fini dell’applicazione della disposizione, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

RITENUTO di dover, pertanto, procedere a tale individuazione e alle relative disposizioni attuative;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del \_\_\_\_\_

SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

*(Definizione di contributo di entità significativa)*

1. Ai fini dell’attuazione e ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:

a) hanno dato luogo a erogazioni di somme di denaro destinate alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con irrilevanza delle erogazioni di contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di

quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati agli enti del terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) sono di importo pari o superiore ad un milione di euro annui ovvero di ammontare pari al 50 per cento del totale delle entrate, dei ricavi o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 assume rilievo ove percepita dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025. Resta ferma la possibilità di rinuncia del contributo da parte dei medesimi.

## Art. 2

### *(Obblighi di comunicazione)*

1. I soggetti erogatori di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti dell'attività di ricognizione delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore delle quali risultano essere stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario contributi di entità significativa, come definiti ai sensi dell'articolo 1.

## Art. 3

### *(Attività di verifica dei collegi dei revisori e sindacali)*

1. I collegi di revisione e sindacali, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato, come definito ai sensi dell'articolo 1, assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. A tal fine, gli organi di controllo di cui al primo periodo provvedono a inviare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Con direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la trasmissione in via telematica della relazione di cui al presente comma.

2. Ove non già esistenti, gli organi di controllo di cui al comma 1, sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui al medesimo comma.

3. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1, ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo era stato concesso è valutata ai fini dell'eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.

Art. 4

*(Disposizioni finali)*

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è assicurata dalle pubbliche amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro dell'economia e delle finanze